

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	12i
del:	2016-01-27
autore:	Rag. Stefano Seppi

Circolare

A tutti gli iscritti all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri

Opposizione da parte del contribuente alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - proroga al 9.2.16 per l'invio dei dati 2015 al STS

Come noto¹, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie², devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Sistema Tessera Sanitaria (STS), i dati relativi alle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente ai contribuenti e loro familiari a carico per la predisposizione del mod. 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nella presente circolare trattiamo le modalità operative per manifestare l'opposizione all'invio dei dati da parte dell'assistito e conseguenti adempimenti a carico del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. Vi informiamo inoltre della mini-proroga al 9.2.2016 per l'invio dei dati relativi al periodo d'imposta 2015 al STS.

1 Opposizione alla comunicazione delle spese sanitarie³

1.1 Opposizione del soggetto assistito a rendere disponibili i dati all'Agenzia delle Entrate – modalità operative a regime dal 2016

Al fine di tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione mod. 730 precompilata^{4 5}.

Rimandiamo alla nostra precedente circolare⁶ per quanto concerne le modalità operative per effettuare l'opposizione in riferimento alle spese sanitarie sostenute nel 2015, mentre illustriamo dettagliatamente qui di seguito le modalità operative da utilizzare “a regime”, a decorrere dalle spese sostenute nel 2016, per manifestare l'opposizione⁷:

- nel caso di scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi: chiedendo al medico, odontoiatra o struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere

1 Ns. circolari nr. 80 del 16.12.2015 e nr. 8 del 20.01.2016

2 Art. 3, c. 3 D.Lgs. n. 175/2014

3 Art. 3, D.M. 31.07.2015

4 Punto 6 della ns. circolare nr. 80 del 16.12.2015

5 Punto 2.4.1. del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

6 Punto 6 della ns. circolare nr. 80 del 16.12.2015

7 Punto 2.4.2. del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

È previsto⁸ inoltre che l'assistito possa effettuare l'opposizione, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento accedendo al sito internet dedicato al sistema Tessera Sanitaria tramite:

- Tessera sanitaria TS-CNS;

oppure

- credenziali Fisconline⁹ rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria implica la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi dal mod. 730 precompilato.

È fatta salva la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella fase di modifica o integrazione del mod. 730 precompilato, purchè sussistano i requisiti per la detraibilità¹⁰.

1.2 Conseguenze in capo al medico, odontoiatra e struttura sanitaria in caso di opposizione da parte dell'assistito

Riportiamo qui di seguito le conseguenze in capo al medico, odontoiatra o struttura sanitaria nel caso in cui l'assistito si opponga all'invio dei dati al STS.

1.2.1 Emissione della fattura

Il contribuente che intende opporsi all'invio dei dati al STS deve richiedere verbalmente al medico, odontoiatra o struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione all'invio delle spese sanitarie al STS sul documento fiscale. L'informazione dell'opposizione deve essere conservata anche dal soggetto che ha erogato la prestazione¹¹.

Proponiamo in tal caso di riportare sulla fattura da emettere la seguente dicitura :

“I dati del presente documento non vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato per opposizione del cliente ai sensi dell’art. 3, D.M. 31.07.2015 e dell’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003”

La dicitura deve risultare sia sulla copia del medico, odontoiatra e struttura sanitaria, sia sulla copia del del cliente.

1.2.2 La compilazione dello spesometro (elenco clienti/fornitori)

Come noto¹², limitatamente all'anno 2016, i contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il “Sistema Tessera Sanitaria”, ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall'obbligo di includere nell'elenco clienti – fornitori (c.d. “spesometro”) le informazioni già inviate al STS¹³.

L'opposizione da parte del contribuente all'invio dei dati al STS, comporta conseguentemente la necessità da parte del medico, odontoiatra o struttura sanitaria di inserire tali dati nello spesometro (elenco clienti).

8 Punto 2.4.4. del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

9 www.agenziaentrate.gov.it: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp> - non sei ancora registrato

10 Punto 2.4.8. del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

11 Punto 2.4.2. del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

12 Ns. circolare nr. 7 del 19/1/2016 – punto 46.3

13 Art. 1, c. 953 della L. 208/2015 – Legge Finanziaria 2016

1.2.3 Informativa per i clienti

Al fine di rendere nota ai propri assistiti la possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al STS, sarebbe opportuno che il medico, odontoiatra o la struttura sanitaria esponessero un cartello nei propri locali che li informi in tal senso.

Alleghiamo alla presente un fac-simile dell'informativa.

2 Proroga al 9 febbraio 2016 per l'invio dei dati al STS

Con un comunicato stampa pubblicato il 21.01.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata comunicata la prossima introduzione di una proroga al 9.2.2016 del termine per l'invio dei dati al STS.

Nel comunicato è inoltre prevista la proroga del termine entro il quale i contribuenti possono esprimere il diniego all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2015 tramite il STS, che passa dal 10.2 al 9.3.2016.


Resta invece invariato al 31.1.2016 il termine per presentare l'opposizione all'Agenzia delle Entrate.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

1) Opposizione all'invio delle spese sanitarie al STS - fac-simile informativa agli assistiti

**Opposizione all'invio delle spese sanitarie al STS
fac-simile informativa agli assistiti da apporre nei locali**

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

PER IL MOD. 730 PRECOMPILATO DA PARTE DEL PAZIENTE

Il D.Lgs. n. 175/2015 ha introdotto l'obbligo a carico dei medici, degli odontoiatri e delle strutture sanitarie di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del mod. 730 precompilato.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 3 del D.M. 31.7.2015 e della normativa sulla Privacy (art. 7, D.Lgs. n. 196/2003), il paziente può esercitare l'opposizione all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che sarà annotata in fattura.

Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico (ad esempio, coniuge e figli).

Per i pazienti di età inferiore a 16 anni o incapaci di agire l'opposizione va effettuata per loro conto dal tutore / rappresentate.